



Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

ARRS - Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali

ARRS - Agence Régionale pour les Rapports avec les Syndicats

Aosta, 30/12/2014

Prot. n. 1052 /ARRS - Circolare n. 7

Invio elettronico

Al **Dipartimento Personale e Organizzazione**
Presidenza Regione Autonoma Valle d'Aosta
SEDE

Agli **Enti Locali ed Enti Pubblici**
del Comparto Unico Regionale
LORO SEDI

p.c. Al Sig. **Presidente**
della **Regione Autonoma Valle d'Aosta**
SEDE

Al Sig. **Presidente del C.P.E.L.**
SEDE

Alle **Organizzazioni Sindacali** del Pubblico Impiego
del Comparto Unico Regionale
LORO SEDI

Oggetto: Fondo Distacchi Sindacali ex art. 36 dell'Accordo Quadro 22/05/2013 prot. n. 572.

Con la presente si comunica che, come previsto dalle disposizioni contrattuali di cui in oggetto, i rappresentanti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, del Consiglio permanente degli enti locali e dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali hanno stabilito, con accordo del giorno 20 novembre 2014, la quota fissa annua unitaria da versare da parte degli enti di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2010 per l'alimentazione del fondo distacchi sindacali (FDS). I citati Accordo Quadro sono disponibili sul sito istituzionale della scrivente Agenzia www.arrsvda.it, nelle apposite pagine dedicate alla [Rappresentatività sindacale](#) delle sezioni [Accordi di comparto](#) del menù principale [Contratti](#).

Detta quota ammonta ad **€ 63,00** (sessantatre/00) per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre 2013 per gli enti del comparto unico regionale.

Le unità di personale da conteggiare sono quelle a tempo indeterminato (ivi compresi i Segretari comunali ed i Dirigenti degli Enti che, se in convenzione, vengono conteggiati solo nell'Ente "capo fila"), siano esse a tempo pieno o a tempo parziale ed i dipendenti a tempo parziale si calcolano come unità, indipendentemente dalla percentuale di rapporto di lavoro.

A tale scopo, nella scheda allegata alla presente, è stata predisposta una casistica non esaustiva al fine di facilitare il conteggio, ma resta fermo che eventuali situazioni particolari non incluse nelle citate esemplificazioni possano formare oggetto di chiarimenti da parte di questa Agenzia.

Si precisa che si considerano in servizio anche coloro che pur assenti mantengono, totalmente o parzialmente, il diritto alla retribuzione, nonché i dipendenti in comando che sono conteggiati unicamente nell'ente di provenienza.

Il versamento, dovrà essere effettuato **improrogabilmente entro il 15 febbraio 2015** sull'apposito conto corrente bancario della **Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT75V0569601200000071045X53** intestato alla scrivente Agenzia e si raccomanda di voler cortesemente dare comunicazione dell'avvenuto pagamento tramite inoltre via mail degli estremi del versamento effettuato all'indirizzo info@arrsvda.it.

Il versamento deve essere rigorosamente eseguito sull'IBAN sopraccitato e non su quello utilizzato per il versamento della quota capitaria.

Gli enti sono pregati di compilare la tabella allegata alla presente e di restituirla, nel formato excel originale, entro il 15/02/2015 all'indirizzo di posta elettronica info@arrsvda.it (compilare solo le celle in azzurro).

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
dell'Agenzia Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)